



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Torino

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2024/15514** promossa da:

Parte_1 (C.F.: *C.F._1*) e *Parte_2*
(C.F.: *C.F._2*), rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Grosso
Ciponte, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore

ATTORI

contro

CP_1 P.I.: *P.IVA_1* , con sede legale in Moncalieri (TO), Strada
Revigliasco n. 198

CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: appalto

Conclusioni delle parti

Per parte attrice:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino

previe le declaratorie del caso tutte;

rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;

Nel merito:

- per tutto quanto in atti, accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dalla
**CP_1* in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, nei confronti dei*
*sigg.ri *Parte_1* e *Pt_2* in relazione al mancato adempimento dei contratti di appalto*
stipulati fra le parti e, per l'effetto:

- dichiarare risolti, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., il contratto di appalto del 18.08.2021 e del 01.11.2021 intercorsi fra le parti, come in atti descritti e, per l'effetto diretto della risoluzione contrattuale pronunciata:

- accertare e dichiarare il diritto degli attori ad ottenere il rimborso delle somme versate quali spese non cedibili ai sensi dell'art. 1, commi 219-224, Legge 160/219 alla CP_1 [...] in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto:

- condannare la convenuta al pagamento, in favore degli attori, dell'importo di € 55.828,00 a titolo di rimborso delle spese non cedibili ai sensi dell'art. 1, commi 219-224, Legge 160/219, di cui meglio in atti;

- accertare e dichiarare che, in ragione dei contratti di appalto sottoscritti con la CP_1 [...] gli attori sostenevano costi per un totale pari ad € 36.252,25, così come meglio specificati in atti e, per l'effetto,

- condannare la CP_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, all'ulteriore pagamento in favore degli attori della somma di € 36.252,25 o della veriore e/o diversa somma accertanda in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale dai medesimi patito, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria maturati dal dovuto al saldo;

- accertare e dichiarare che, in ragione dell'inadempimento perpetrato dalla società convenuta e della condotta lesiva dalla medesima assunta, gli odierni attori subivano altresì ingenti danni non patrimoniali per le ragioni meglio precisate in atti e, per l'effetto,

- dichiarare tenuta e condannare la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma che l'Ill.mo Tribunale di Torino vorrà determinare in via equitativa, secondo il Suo prudente apprezzamento, in favore dei sigg.ri Parte_1 e Pt_2 a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali tutti dai medesimi patiti per le motivazioni in atti esposte oltre agli interessi di legge e rivalutazione monetaria maturati dal dovuto al saldo, assumendo quale criterio di determinazione l'analisi fattuale esposta in atto.

In via istruttoria:

- pur ritenendo la causa documentale, ammettere prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di prova dal n. 1) al n. 56) di cui alla premessa dell'atto di citazione del 23.07.2024.

Si indicano, sin da ora, a testi, che si chiede vengano sentiti su tutti i capi:

- sig.ra Testimone_1 residente in La Cassa, Via IV Novembre 4;
- sig. Testimone_2 residente in La Cassa, Via IV Novembre 4;
- sig.ra Tes_3 residente in La Cassa, Regione Pralungo 2;
- sig. Testimone_4 residente in La Cassa, Regione Pralungo 2.

Per l'interrogatorio formale del legale rappresentante della CP_1 sig. CP_2 [...] , si chiede, sin da ora, che il medesimo venga sentito sui seguenti capi di cui alla premessa dell'atto di citazione del 23.07.2024: 10), 11), 13), 14), 18), 19), dal n. 24) al n. 27), dal n. 29) al n. 38), 49), 43), 44), dal n. 51) al n. 56).

- ammettere prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di prova deducendi in corso di causa nel rispetto dei termini di legge, con espressa riserva di ulteriormente indicare, dedurre e produrre **testimoni** nonché ogni documentazione idonea alla corretta istruzione della causa;

- con ammissione, sin d'ora, alla prova diretta e contraria;

- ammettere ogni altro incombente probatorio risulti necessario alla istruzione del presente procedimento.

In ogni caso:

- con vittoria di compensi e spese di lite, oltre TF e CPA come per legge”.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Oggetto del giudizio sono le domande proposte dagli attori Parte_1 e Parte_2 nei confronti di CP_1 aventi ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto del 18.08.2021 e del contratto di appalto del 01.11.2021, intercorsi fra le parti, per grave inadempimento della convenuta, appaltatrice, nonché le conseguenti domande restitutorie e risarcitorie.

A sostegno delle domande, gli attori hanno esposto che:

- in data 02.11.2020, i sigg.ri Parte_1 e Pt_2 sottoscrivevano atto di compravendita n. repert. 94755, presso il Notaio Dott. Persona_1 , relativo all'unità immobiliare sita in La Cassa (TO), Via IV Novembre n. 4, censita al catasto fabbricati del Comune di La Cassa (TO) al NCEU Foglio 10, n. 196, sub 108, 109 e 113, di proprietà dei sigg.ri Testimone_1 e Persona_2
- gli odierni attori decidevano di ristrutturare l'immobile sopra individuato, affidando l'appalto alla ditta CP_1 ed ottenevano il cd. “bonus facciata” previsto dall'art. 1, commi 219-224, Legge 160/2019, all'epoca con detrazione fiscale al 90%;
- in data 29.07.2021, la CP_1 presentava ai sigg.ri Parte_1 e Pt_2 il preventivo complessivo relativo alle intere opere di ristrutturazione che avrebbero dovuto interessare l'immobile summenzionato, il quale veniva accettato dalle parti (doc. n. 4 attore);

- in data 18.08.2021, gli odierni attori sottoscrivevano con la società un contratto di appalto relativo alle sole opere coperte dal c.d. “bonus facciate”, con durata dei lavori indicata in giorni n. 150 dalla sottoscrizione e dunque fine lavori prevista alla data del 15.01.2022 e, contestualmente, autorizzavano la **CP_1** o chi per essa a procedere con le cessioni dei crediti d’imposta maturati in ragione del beneficio fiscale di cui al c.d. “bonus facciate” (docc. 8 e 9 attore);
- in data 29.08.2021, gli attori corrispondevano alla **CP_1** l’importo complessivo di € 24.530,00, ossia il 10% dell’intero corrispettivo del contratto di appalto (cfr. doc. 11 att.);
- in data 1.11.2021, i sigg.ri **Parte_1** e **Pt_2** sottoscrivevano un secondo contratto di appalto sempre attinente alle opere coperte dal c.d. “bonus facciate” – con durata dei lavori in giorni n. 150 dalla sottoscrizione con fine lavori alla data del 30 aprile 2022 – e corrispondevano il 10% dell’importo complessivo del contratto, ossia l’ulteriore somma di € 31.298,00 (cfr. docc. 13 e 14 attori);
- le scadenze su indicate non venivano rispettate dalla società sicché, in data 31.07.2023, i sigg.ri **Parte_1** e **Pt_2** manifestavano per il tramite del loro legale la volontà di risolvere i contratti di appalto stipulati in data 18.08.2021 e 01.11.2021 con la **CP_1** e, contestualmente, diffidavano la società ad adempiere alla domanda di risarcimento dei danni per € 107.829,98 (doc. 18 att.), diffida rimasta inevasa.

All’udienza del 5 novembre 2024, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della società convenuta.

La causa veniva istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e mediante prove orali e veniva trattenuta in decisione all’udienza del 23 marzo 2026 in esito alla discussione *ex art. 281 sexies c.p.c.*

2.

La domanda attorea relativa alla risoluzione dei contratti per grave inadempimento della controparte *ex art. 1453 c.c.* è fondata.

Gli attori sostengono che la **CP_1** sia risultata gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte con i contratti di appalto sottoscritti in data 18.08.2021 e 01.11.2021, per avere interrotto l’esecuzione delle opere appaltate di cui al primo contratto, iniziate a gennaio 2022, nel maggio 2022, senza più riprenderle, neppure in seguito alla stipula del secondo contratto, avente ad oggetto le medesime lavorazioni di cui al primo oltre ad alcune altre, precedentemente rimaste escluse dal bonus facciate cui gli attori aspiravano. Gli attori hanno riferito che la convenuta

è risultata totalmente inerte alle plurime sollecitazioni a portare a termine il cantiere e tuttora le lavorazioni promesse non sono state eseguite.

Va premesso che in caso di contumacia della parte convenuta, essendo inoperante il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., la parte attrice rimane onerata della prova dei fatti allegati a sostegno della propria domanda.

Va altresì richiamato che, secondo consolidati principi generali, gravano sul creditore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di allegare il titolo del proprio credito nonché, in modo specifico, l'inadempimento addebitato al debitore nonché l'onere di dimostrare i danni subiti e il nesso causale con la condotta inadempiente addebitata alla controparte, mentre compete al debitore fornire la prova di avere correttamente adempiuto alla propria obbligazione o che l'inadempimento è disceso da causa allo stesso non imputabile a norma dell'art. 1218 c.c. (così le Sezioni Unite n. 13533/2001 e tutta la giurisprudenza successiva: cfr., fra molte, Cass., n. 25584/2018; n. 826/2015; n. 15659/2011; n. 3373/2010).

Risulta documentalmente che in entrambi i contratti fosse pattuita una durata delle lavorazioni di circa 150 gg, non dalla stipula del contratto, come riferito dagli attori, ma dall'inizio delle stesse, previsto per aprile/maggio 2022 (il primo contratto) e per agosto/settembre 2022 (il secondo contratto, avente oggetto più ampio, ma comprensivo del primo e con il quale, dunque, deve ritenersi che le parti abbiano nuovamente convenuto i tempi di esecuzione delle opere).

Il termine per la consegna delle opere è perciò da individuarsi, al più tardi, nel febbraio 2023 ed è ampiamente decorso, senza che i lavori commissionati siano stati completati.

Dalle prove testimoniali è emerso anzi che *“Lo stabile è esattamente nelle condizioni iniziali”* e che i suddetti lavori sono stati interrotti quasi immediatamente a seguito dell'istaurazione del cantiere.

Provati i titoli contrattuali, sarebbe spettato alla parte convenuta allegare e dimostrare di avere completato l'esecuzione delle obbligazioni assunte, oneri non soddisfatti stante la contumacia della parte.

Risulta che gli attori abbiano diffidato la CP_3 chiedendo la risoluzione contrattuale ed il risarcimento del danno, senza esito stando a quanto riferito.

Nei contratti a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la parte adempiente può chiedere la risoluzione del contratto qualora l'altra non adempia le proprie obbligazioni.

A norma dell'art. 1455 c.c., poi, la risoluzione non può essere pronunciata se l'inadempimento ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata dal giudice, secondo il disposto dell'art. 1455 c.c., alla luce dell'entità e delle conseguenze dell'inadempimento, della

diligenza richiesta al professionista *ex art. 1176, comma 2, c.c.*, dell'interesse del committente all'esatto e tempestivo adempimento, nonché dell'eventuale irrimediabilità del ritardo.

Deve ritenersi che, in tema di contratto di appalto, il mancato rispetto dei tempi previsti di consegna, anche quando non siano stati pattuiti termini essenziali, integri un grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 e 1455 c.c., legittimando la risoluzione del contratto, quando esso si protragga per un tempo rilevante.

Nella specie, secondo le allegazioni attoree e secondo quanto riferito dai testimoni, le opere commissionate sono rimaste per la gran parte inadempite ed è trascorso rilevante tempo rispetto a quello preventivato per la loro ultimazione, senza alcuna valida causa di giustificazione circa il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione assunta e senza alcuna risposta, stragiudiziale o giudiziale, alle sollecitazioni attoree. Va altresì rilevato che, come si dirà, gli attori hanno puntualmente provveduto al pagamento della parte di corrispettivo da versarsi, in quanto non compreso nel bonus facciate, e hanno predisposto le deleghe necessarie alla cessione del credito per la rimanente parte del corrispettivo, rientrante nel bonus suddetto.

E' del tutto verosimile e non smentito da alcun elemento, poi, che gli attori, diventati genitori nel gennaio 2021, necessitassero dell'immobile ristrutturato per stabilirvi la propria casa familiare e che, dunque, avessero un concreto interesse a vedere rispettato il termine pattuito.

Il sostanziale abbandono del cantiere in fase iniziale integra un inadempimento di non scarsa importanza, idoneo a legittimare la risoluzione contrattuale, che deve dunque essere pronunciata con la presente sentenza.

La concorde giurisprudenza ha ritenuto che nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività ([art. 1458 c.c.](#), comma 1) della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporti l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili, dell'obbligo a restituire la prestazione ricevuta. La sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce infatti un effetto liberatorio *ex nunc*, rispetto alle prestazioni da eseguire, ed un effetto recuperatorio *ex tunc*, rispetto alle prestazioni eseguite. Una volta pronunciata la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva di essa, stabilita dall'[art. 1458 c.c.](#), si verifica per ciascuno dei contraenti e indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale *restitutio in integrum* e, pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi.

La Suprema Corte ha precisato che *“nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato”* (Cass., n. 27640/2018).

Dall'analisi della documentazione allegata agli atti risulta la prova che gli attori abbiano versato in adempimento delle loro obbligazioni, derivanti dai contratti per cui è causa, la somma di € 24.530,00

per il primo contratto (tramite due diversi bonifici di € 12.265 ciascuno, uno da conto Intesa Sanpaolo intestato ad **Parte_1** e uno da conto Findomestic intestato a **Parte_2** doc. 11 att.) e la somma di € 31.298,00 per il secondo contratto (tramite due diversi bonifici di € 15.649,00 ciascuno, uno da conto Intesa Sanpaolo intestato ad **Parte_1** e uno da conto Unicredit intestato a **Pt_2** [...] doc. 15 att.).

Parte convenuta, rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova circa lo svolgimento di lavorazioni utili nell'interesse degli attori, né circa il valore delle stesse, sulla base del quale si sarebbe dovuto, se del caso, parametrare il compenso spettante all'appaltatore.

Ne consegue la condanna della **CP_1** alla restituzione degli acconti corrisposti dai sigg.ri **Parte_1** e **Pt_2** a titolo di rimborso delle spese non cedibili ai sensi dell'art. 1, commi 219-224, Legge 160/2019 pari ad euro 55.828,00 oltre interessi moratori al tasso legale dalla data della domanda, dalla quale si producono gli effetti della presente pronuncia costitutiva della risoluzione.

3.

La domanda di risarcimento del danno *ex art.* 1453 c.c. proposta dagli attori è solo parzialmente fondata, per le seguenti ragioni.

Parte attrice lamenta di aver subito un danno patrimoniale complessivo pari ad euro 38.230,00, articolato nelle seguenti voci di danno: € 6.000,00 per il prezzo di acquisto dell'immobile oggetto di causa (doc. n. 1); € 4.500,00 per compensi notarili relativi all'atto di compravendita (doc. n. 2); € 1.920,00 per assicurazione mutuo SAL (doc. n. 6); € 750,00 per compensi notarili relativi al mutuo SAL (doc. n. 7); € 5.000,00 per finanziamento Findomestic del 20.08.2021 (doc. n. 10); € 60,00 per oneri comunali (doc. n. 12); € 10.000,00 per finanziamento Agos Ducato del 31.08.2022 (doc. n. 16); € 10.000,00 per finanziamento Unicredit dell'agosto 2023 (doc. n. 17).

Occorre richiamare il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sulla parte che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, con particolare riferimento, in materia di risarcimento del danno, alla

concreta sussistenza del pregiudizio lamentato e al relativo nesso causale con il fatto illecito o l'inadempimento dedotto.

Gli attori non hanno assolto all'onere della prova su di essi gravante in ordine alla sussistenza di tutte le voci di danno e al relativo nesso causale con l'inadempimento dedotto.

Rispetto a molte delle voci indicate non è dimostrato che si tratti di danno, né che esso discenda causalmente in via diretta dalle condotte di inadempimento delle convenute.

In particolare, le somme relative al prezzo di acquisto dell'immobile e ai compensi notarili per la compravendita dell'immobile costituiscono esborsi notevolmente antecedenti ai contratti oggetto di causa (2.11.2020), che, per quanto consta dalle stesse allegazioni degli attori, questi ultimi hanno sostenuto indipendentemente dal conferimento dell'appalto alla CP_1. Gli attori, anzi, hanno riferito che dopo l'acquisto si erano rivolti per la ristrutturazione a diverse imprese, che avevano tutte dato riscontro negativo in merito alla fattibilità del progetto pensato dagli attori per la ristrutturazione del "rudere". Solo dopo gli eventi del 2020 gli attori avevano ritenuto di proseguire nella ricerca di un'impresa per la ristrutturazione del rudere, impresa poi individuata nell'odierna convenuta, del tutto estranea, dunque, alle scelte di acquisto degli attori. In ultima analisi, se del tutto verosimilmente gli attori acquistarono il rudere per procedere ad una ristrutturazione, ciò avvenne prima e indipendentemente da ogni contatto, e a maggior ragione dalla stipula degli odierni contratti di appalto, con la convenuta. Gli attori, d'altra parte, mantengono la proprietà dell'immobile acquistato, che potranno pur sempre ristrutturare affidando incarico ad altra impresa.

Neppure rispetto ai finanziamenti di cui ai docc. 10, 16 e 17 di produzione attorea (finanziamenti Findomestic, Agos Ducato e Unicredit, quest'ultimo, peraltro, intestato a terzo soggetto) la domanda di risarcimento, che ha per oggetto il capitale finanziato, può trovare accoglimento.

Quanto al finanziamento Findomestic, la sig.ra Pt_2 ha dedotto di averlo richiesto per ottenere la disponibilità di liquidità necessaria a corrispondere alla convenuta l'acconto per il contratto di appalto del 18.08.2021. Avendo l'attrice ottenuto la condanna alla restituzione di detta somma, il rimborso di tale prestito a titolo risarcitorio (quanto al capitale, unico importo richiesto) integrerebbe una duplicazione della posta e determinerebbe un indebito arricchimento in favore della parte.

Non è stata, poi, fornita valida prova del collegamento, genericamente allegato, fra la stipula dei finanziamenti e le necessità di spesa conseguenti al ritardo della convenuta. Il finanziamento Agos Ducato del 31.08.2022 (doc. n. 16), pur recando una generica causale di "lavori di ristrutturazione", non consente di collegare con

certezza l'utilizzo della somma alle necessità derivanti dal cantiere in esame. La considerazione vale a maggior ragione per il finanziamento Unicredit dell'agosto 2023 (doc. n. 17), qualificato come "prestito personale" concesso al padre dell'attrice, estraneo ai fatti di causa.

Gli attori, su tali aspetti, si sono limitati ad articolare in modo generico alcuni capi di prova orale, che tuttavia non consentono di stabilire con precisione la destinazione concreta delle somme erogate, né a monte è stato specificamente allegato e provato quali spese esattamente gli attori abbiano sostenuto nel ritardo della consegna delle opere (peraltro, come detto, prevista per inizio 2023 e non per il 30.4.2022).

In ogni caso, si osserva che manca del tutto la prova del pagamento dei ratei in restituzione, con conseguente difetto di prova del danno; e, ulteriormente, che l'erogazione delle suddette somme, in esecuzione di un finanziamento non finalizzato, è comunque andata a vantaggio del finanziato, che le ha utilizzate – in qualunque modo ciò sia avvenuto – sicché si sarebbe potuto discorrere di un danno, eventualmente, in relazione alle spese e agli interessi corrisposti, voci rispetto alle quali non sono state, tuttavia, avanzate istanze risarcitorie.

La domanda di risarcimento del danno patrimoniale va accolta, invece, quanto alla refusione dei costi di assicurazione del mutuo SAL per € 1.920,00 (cfr. doc. n. 6 att.) e degli esborsi sostenuti a titolo di compenso per il Notaio rogante per euro € 750,00 (cfr. doc. n. 7).

Per un verso è stata data prova sia dell'erogazione del mutuo per la ristrutturazione, infruttuosamente acceso a causa dell'inadempimento della società per l'abbandono del cantiere, per la somma di € 10.000, sia della restituzione di detta somma a causa della inesecuzione dei lavori finanziati (doc. 17). I suddetti esborsi, certamente posti in essere in vista della ristrutturazione commissionata alla convenuta e poi non compiuta, sono risultati, pertanto, del tutto inutili per gli attori e integrano un danno emergente risarcibile.

Per altro verso la convenuta, rimasta contumace, non ha soddisfatto l'onere probatorio, sulla stessa gravante di dare prova della non imputabilità della causa dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c.

Parimenti, devono essere risarciti al privato anche gli oneri pagati al CP_4
[...] il 19.08.2021 (cfr. doc. n. 12 att.) di 60,00 oneri.

Quanto al danno non patrimoniale si osserva quanto segue.

Anzitutto, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il godimento diretto suscettibile di risarcimento deve essere individuato nella concreta facoltà del titolare di fruire del bene e di trarne le utilità coerenti con la sua destinazione, elementi che devono essere specificamente allegati e dimostrati dal danneggiato (*Cass., ord. n. 10583 del 18 aprile 2024*).

Nel caso di specie, tale prova non è stata pienamente raggiunta. Gli attori si sono limitati ad allegare l'indisponibilità dell'immobile, senza tuttavia dimostrare le concrete utilità perdute né il nesso causale tra l'inadempimento e le singole poste di danno richieste.

Gli attori hanno dedotto di aver subito un danno non patrimoniale per via una serie di circostanze, quali: *“le tensioni psicologiche derivanti dai “silenzi” della società convenuta e dalla preoccupazione di non riuscire a realizzare il proprio progetto abitativo e recuperare le somme investite; il mancato godimento dell'immobile; i plurimi traslochi (n. 4) in soluzioni abitative provvisorie; il recesso dal contratto di acquisto del mobilio destinato all'immobile; nonché, in generale, l'impossibilità di programmare le proprie esigenze di vita e familiari e di pianificare il trasferimento nella propria abitazione”*.

Tuttavia, tali allegazioni si risolvono in mere affermazioni di carattere generico e non risultano supportate da idonei elementi probatori.

In particolare, i sigg.ri **Parte_1** e **Pt_2** non hanno fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di un danno biologico o comunque di altro pregiudizio non patrimoniale giuridicamente rilevante, né hanno allegato documentazione medica, consulenze tecniche o, quantomeno, specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'effettiva incidenza delle dedotte vicende sulla propria sfera psico-fisica, relazionale o della qualità di vita.

Parimenti, le ulteriori circostanze dedotte (quali i disagi abitativi, i traslochi e le difficoltà organizzative) non risultano specificamente provate né adeguatamente circostanziate, difettando qualsiasi riscontro oggettivo idoneo a consentire una valutazione, anche equitativa, del pregiudizio lamentato.

Ne consegue che la domanda risarcitoria, così come formulata, risulta generica e priva di adeguato supporto probatorio, non potendo il danno non patrimoniale ritenersi sussistente in *re ipsa*.

Per tali ragioni, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere integralmente rigettata.

4.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui alle Tabelle allegate al DM n. 147/2022, medi per la fase di studio e la fase introduttiva e minimi per la fase di trattazione e istruttoria nonché per la fase decisionale, considerata la contumacia della convenuta, l'effettiva attività svolta, il numero e la complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione e definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe:

- 1) in accoglimento della relativa domanda attorea, pronuncia la risoluzione per grave inadempimento di *CP_1* dei contratti di appalto del 18.08.2021 e del 01.11.2021 oggetto di causa;

per l'effetto

- 2) condanna *CP_1* alla restituzione, per le ragioni di cui in motivazione, agli attori *Parte_1* e *Parte_2* della somma di € 55.828,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- 3) condanna *CP_1* a pagare agli attori *Parte_1* e *Parte_2* a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, la somma di € 2730,00;
- 4) rigetta nel resto le domande risarcitorie proposte dagli attori;
- 5) condanna *CP_1* alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite del presente giudizio, liquidate complessivamente in € 9.141,50 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva e oltre esborsi documentati (CU e marca da bollo).

Torino, 21 aprile 2026

Il Giudice

dott.ssa Annalisa Boido

Sentenza redatta con l'assistenza del Funzionario addetto all'UPP dott.ssa Alessandra Catino